

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREDISPOSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

(aiuto in regime "DE MINIMIS" in virtù del Reg. CE n.1407/2013 ovvero del Reg. CE n.1408/2013 a favore delle imprese agricole)

Art.1 - Finalità

I. La Camera di Commercio di Salerno nell'ottica dello sviluppo del tessuto economico provinciale mediante la penetrazione delle imprese salernitane nei mercati nazionali ed esteri, eroga, secondo la disciplina contenuta nel presente Regolamento, contributi a fondo perduto a parziale concorso delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni di rilevante importanza che si svolgono in Italia, con esclusione di quelle che hanno luogo in provincia di Salerno, e all'estero.

II. Non sono ammesse ai contributi le partecipazioni a work shop, educational tour, congressi, seminari e altre iniziative che non rientrano nella concezione di manifestazione fieristica di rilevante importanza, intesa come evento organizzato in centri fieristici appositamente attrezzati, organizzata da Enti fieristici o Società riconosciute a livello internazionale.

Art.2 - Destinatari

I. Possono accedere al contributo di cui al presente Regolamento le imprese individuali o societarie, nonché i loro consorzi, che esercitano attività di produzione di beni e servizi a carattere industriale e non, artigiane, agricole e turistiche, aventi unità produttiva nella provincia di Salerno.

II. L'attività esercitata da dette imprese alla data di presentazione della domanda di ammissione, accertata con riferimento alle risultanze degli atti del Registro delle Imprese, deve essere pertinente con l'oggetto della manifestazione fieristica alla quale si è preso parte.

III. Ai fini del presente regolamento si considerano:

- PRODUTTRICI di beni o servizi: le imprese di cui al comma 1) dell'art. 2195 del c.c., con esclusione di quelle indicate al n. 2) del medesimo comma; nonché le imprese di produzione di beni o servizi di cui all'art.2083 del c.c. ad eccezione dei piccoli commercianti;
- AGRICOLE, le imprese di cui all'art.2135 del c.c.;
- ARTIGIANE, le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art.8, comma 4, della legge 29 dicembre n.580, così come attuata dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 e successive modificazioni e integrazioni;
- TURISTICHE, le imprese esercenti attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere nonché le agenzie di viaggio, i tour operator, aventi classificazione ISTAT ATECO 2007 - 79.1;

IV. Sono escluse dall'accesso al contributo le imprese in forma individuale o societaria, nonché i loro consorzi, che versano in una delle seguenti condizioni:

- a) non essere in regola con il pagamento dei diritti annuali dovuti alla C.C.I.A.A. per effetto dell'art.34 del D.L. 22 dicembre 1981 n.786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non aver ottemperato, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art.8 della L.29 dicembre 1993, n. 580, attuato con D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) essere, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, in scioglimento e/o liquidazione.

V. In caso di partecipazione sotto forma consortile è escluso il contributo di cui trattasi in favore delle singole imprese associate.

VI. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al presente Regolamento da parte dei Consorzi è necessario che la base consortile sia composta per almeno la metà da imprese aventi unità produttiva in provincia di Salerno alla data di partecipazione alla manifestazione fieristica.

Art.3 - Oggetto e misura del Contributo

I. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per la locazione, la progettazione e l'allestimento dell'area espositiva, al netto dell'IVA, nel limite del 50% della spesa sostenuta e comunque per un importo non superiore a 3.000,00 euro.

II. Non potranno essere concessi alla medesima impresa più di n.1 (uno) contributo per ciascun anno solare.

III. Il contributo massimo concedibile potrà essere ridotto in relazione ai massimali triennali previsti dai Reg. CE n.1407/2013 e n.1408/2013 e ai contributi percepiti dalle imprese beneficiarie nel medesimo periodo di riferimento.

Art.4 - Istanza d'ammissione al contributo

I. Le imprese interessate a beneficiare dei contributi dovranno inviare, al fine di prenotare le risorse, apposita domanda entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno per l'esercizio successivo, pena inammissibilità ai benefici di cui trattasi, avvalendosi del modulo A all'uopo predisposto.

II. Per la presentazione della suddetta istanza è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo, in conformità con le disposizioni di cui al D.M. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo relativo, pari a € 16,00, deve essere versato unicamente utilizzando il modulo F23 dell'Agenzia delle Entrate. Sono escluse altre tipologie di pagamento.

II. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa, tale istanza deve essere prodotta esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it . Differenti modalità di presentazione sono causa d'esclusione.

III. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza anagrafica;
- denominazione o ragione sociale dell'impresa richiedente, con indicazione della sede legale, del codice fiscale, del numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della provincia di Salerno;

- esatta denominazione della manifestazione fieristica cui si intende partecipare e periodo di svolgimento della stessa con l'indicazione dei costi presunti e contributo richiesto;
- dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in cui il richiedente attesti:
 1. di non aver riportato l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla L. 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di lotta contro la mafia e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti in corso finalizzati all'applicazione delle stesse;
 2. che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo e non figurino in corso procedure finalizzate alla dichiarazione di una di tali situazioni;

IV. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. modello B, con le indicazioni delle notizie utili ai fini della formulazione della graduatoria di merito cui al successivo art. 5;
2. copia delle ultime due dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
3. copia delle eventuali certificazioni di qualità;
4. fotocopia del documento d'identità del richiedente, in corso di validità.

La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione.

Art. 5 - Criteri di valutazione

I. L'Ufficio competente procede a una valutazione delle istanze pervenute e alla formazione di una graduatoria tenendo conto dei seguenti parametri:

		PUNTI ASSEGNATI
VOLUME FATTURATO MEDIO ULTIMO BIENNIO	0 - 2.500.000	2
	OLTRE 2.500.000	1
PERCENTUALE MEDIA ULTIMO BIENNIO DEL FATTURATO EXPORT SUL TOTALE FATTURATO	0 - 50%	2
	OLTRE 50%	1
PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ALL'ESTERO, A FIERE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE IN ITALIA	PER OGNI ATTIVITA' (MAX 2 ATTIVITA') ALLA QUALE SI E' PARTECIPATO NEL CORSO DELL'ANNO PRECEDENTE	2 PER OGNI ATTIVITA' FINO AD UN MASSIMO DI 4 PUNTI
IMPRESE CHE NON HANNO FRUITO DI CONTRIBUTI CAMERALI PER FIERE IN ITALIA O ALL'ESTERO NELL'ULTIMO BIENNIO		2
IMPRESA DOTATA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEL PRODOTTO (COMPRESI LE d.o. PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI)		1

IMPRESA DOTATA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEL PROCESSO PRODUTTIVO		2
IMPRESA DOTATA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE		1
IMPRESA CON SITO WEB IN ALMENO UNA LINGUA STRANIERA		1
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	15

II. In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà redatta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e sino a esaurimento dei fondi disponibili. Le istanze che non rientrano, per incapienza dei fondi disponibili, saranno collocate in lista d'attesa redatta secondo i criteri di valutazione indicate ai commi precedenti.

III. Nel caso che nel corso dell'anno si liberino o vengano incrementate le risorse finanziarie destinate a tale intervento, l'ufficio competente provvederà a comunicare alle aziende collocate in lista d'attesa l'ammissione al beneficio, nel limite delle nuove risorse disponibili.

IV. La graduatoria finale sarà pubblicata, con valore di notifica per gli interessati, sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

V. Le imprese ammesse a contributo hanno la facoltà di modificare la manifestazione fieristica indicata nell'istanza d'ammissione, a condizione che inviino una richiesta di "cambio fiera", tramite PEC e secondo le seguenti modalità:

1. se la nuova fiera si svolge prima di quella ammessa a contributo, l'impresa deve inviare la richiesta entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell'inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio;
2. se la nuova fiera si svolge dopo quella ammessa a contributo, l'impresa deve inviare la richiesta rispettando il termine dei 60 giorni dalla fine della manifestazione fieristica per la quale è stata ammessa al contributo e comunque entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell'inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio.

Art. 6 - Istanza di liquidazione del contributo

I. Ai fini dell'ottenimento della liquidazione del contributo l'impresa dovrà inviare, a mezzo PEC, apposita istanza redatta avvalendosi del modello "C" entro il termine perentorio di gg. 60 a decorrere dalla data in cui ha avuto termine la manifestazione fieristica di riferimento, pena decadenza dal beneficio.

II. L'istanza di liquidazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza anagrafica;
- denominazione o ragione sociale dell'impresa richiedente, con indicazione della sede legale, del codice fiscale, del numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della provincia di Salerno;
- esatta denominazione della manifestazione fieristica cui si è partecipato e periodo di svolgimento della stessa;

- dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente attesti:
 1. di non aver riportato l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di lotta contro la mafia e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti in corso finalizzati all'applicazione delle stesse;
 2. che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo e non figurino in corso procedure finalizzate alla dichiarazione di una di tali situazioni;
 3. che l'impresa richiedente non abbia beneficiato di altri contributi per la partecipazione alla medesima manifestazione fieristica, disposti dalla Camera di Commercio di Salerno e da altri enti pubblici e/o privati;
 4. che le copie delle fatture e di tutta la documentazione allegata siano conformi agli originali in proprio possesso.

La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione.

III. La documentazione allegata all'istanza di liquidazione non potrà riferirsi ad una manifestazione fieristica diversa da quella per la quale l'impresa è stata ammessa a contributo, a meno che non sia stata presentata, entro i termini previsti dall'art. 5, comma V, apposta richiesta di "cambio fiera".

Art. 7 - Documentazione a supporto dell'istanza di liquidazione

I. All'istanza di liquidazione di cui all'art. 6 devono essere allegati i seguenti documenti:

1. fotocopia della scheda di prenotazione dell'area espositiva, indirizzata all'Ente organizzatore della manifestazione;
2. fotocopia della notifica di assegnazione dell'area espositiva che riporti la superficie complessiva ed il prezzo unitario;
3. fotocopia del documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
4. elenco debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio nel quale devono essere indicate le imprese consorziate e la sede della loro unità produttiva che deve essere ubicata in provincia di Salerno (in caso di partecipazione sotto forma di Consorzio);
5. fotocopia delle fatture relative alle spese sostenute - da detti documenti deve comunque desumersi il costo della locazione dell'area espositiva e la superficie complessiva dell'area stessa e il costo per il relativo allestimento. Le fatture devono essere quietanzate. Ai fini del presente regolamento sarà ritenuta "quietanzata" la fattura prodotta, esclusivamente, in una delle seguenti forme:
 - dichiarazione liberatoria, in originale, dell'emittente che attesti l'avvenuto pagamento integrale;
 - timbro dell'Emittente e firma del titolare/legale rappresentante apposti, entrambi, sulla copia della fattura, con aggiunta della dizione "pagato", "quietanzato" o equivalenti;
 - fotocopia delle contabili bancarie di pagamento.
6. modulo D - Questionario di valutazione.

È ammissibile anche la documentazione di partecipazione e fiscale rilasciata dal Rappresentante ufficiale in Italia dell'Ente Organizzatore, dall'Agenzia ICE o dall'ENIT.

Art. 8 - Istruttoria delle istanze di liquidazione

I. Le istanze di liquidazione, corredate dalla documentazione prevista dall'art.7 del presente regolamento, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione - accertato mediante riferimento alla data di arrivo.

II. L'Ufficio competente espleta l'istruttoria formale - finalizzata alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a supporto dell'istanza di liquidazione del beneficio - entro il termine ordinatorio di gg 30 dalla relativa data di protocollazione.

III. Tale ufficio ha facoltà di invitare, **una sola volta**, l'impresa richiedente a completare o rettificare l'istanza, ovvero ad integrare gli atti ad essa allegati, assegnando un termine comunque non superiore a gg.15 per il riscontro, in caso di mancato riscontro nel termine indicato l'ufficio procederà sulla scorta della documentazione agli atti.

IV. Le domande di liquidazione sono istruite dal responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. La liquidazione del contributo viene disposta mediante apposita determinazione adottata dal Dirigente competente, debitamente motivata. Avverso l'inizio del procedimento teso al diniego della domanda è ammessa, entro gg. 10 dalla data di notifica, la produzione di memorie scritte e documenti che saranno sottoposti al vaglio del Dirigente competente. Il risultato dell'istruttoria è notificato agli interessati per iscritto, ai sensi della L.241/90.

V. L'esito del procedimento amministrativo per la liquidazione del contributo è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di liquidazione prevista dall'art.6.

Art.9 - Erogazione del Contributo

I. Per l'erogazione del contributo, l'impresa deve presentare la seguente documentazione:

- modello di trasmissione delle coordinate bancarie.

II. Il contributo è erogato entro 30 gg. dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di liquidazione e, comunque, dopo aver acquisito il DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Art.10 - Responsabile del Procedimento

I. Il Dirigente, ai sensi dell'art.5 della L.7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nomina con apposita determinazione il Responsabile del procedimento amministrativo per la fase istruttoria di cui al presente Regolamento.

Art.11 - Disposizioni transitorie e finali

I. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente Regolamento e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Regolamento e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Salerno.

II. I predetti saranno, altresì, utilizzati per l'inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Tale strumento è operativo a partire dal 12 agosto 2017, a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che pone l'obbligo di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Dall'entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi (COR) rilasciati dal Registro.

III. Il presente Regolamento si applica alle istanze di contributo relative alla partecipazione a fiere in programma dal 01/01/2021.